

VERBALE N. 30
SEDUTA DEL 17/05/2023

(Redatto ai sensi dell'art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali)

L'anno **2023** (duemilaventitre) il giorno **17** (diciassette) del mese di **maggio**, la Commissione Prima è convocata alle ore 14:30, in modalità online secondo quanto previsto dal disporre del Presidente del Consiglio Comunale Prot. N° 109985 del 31 marzo 2022, e secondo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale;
per trattare il seguente ordine dei lavori:

- Comunicazioni del Presidente;
- Illustrazione ed espressione di parere sulla Mozione n. 429-2023 "Autonomia differenziata tra regioni" proponenti: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi. Saranno presenti i docenti di diritto costituzionale: Prof. Mauro Volpi (Università degli Studi di Perugia) e Prof. Giuseppe Mobilio (Università degli studi di Firenze);
- Approvazione dei verbali delle sedute del 21/03/2023; 11/04/2023 e 19/04/2023
- Varie ed eventuali.

Per la Struttura Autonoma del Consiglio comunale sono stati invitati:
Dott. Riccardo Nocentini, dirigente
Sabrina Sezzani, E.Q.
Mario Rizzuti, per la diretta streaming.

Per la segreteria di commissione è presente Cristina Ceccarini.

Sono presenti inoltre:
i Consiglieri comunali Roberto De Blasi, Lorenzo Masi in qualità di proponenti la Mozione n. 429-2023; il Prof. Mauro Volpi (docente di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Perugia) e Prof. Giuseppe Mobilio (docente di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Firenze)

Sono collegati telematicamente) le/i Consigliere/Consiglieri:
alle ore 14:30: Fratini, Bocci, Innocenti, Felleca.
Alle ore 14:33: D'Ambrisi.

Assume la presidenza Fratini in qualità di Presidente. Chiede alla segretaria di procedere all'appello. Si accerta la presenza delle/dei Consigliere/Consiglieri:

CARICA	NOMINATIVO	SOSTITUITO/A DA
Presidente	Massimo Fratini	
Vicepresidente	Ubaldo Bocci	
Componente	Patrizia Bonanni	Alessandra Innocenti
Componente	Angelo D'Ambrisi	
Componente	Barbara Felleca	

Il Presidente apre la seduta alle ore 14:33 essendo presente il numero legale.

La Commissione tratta il seguente argomento: Mozione n. 429-2023 “Autonomia differenziata tra regioni” proponenti: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi.

Intervengono:

- Presidente Fratini: saluta i presenti e ringrazia gli ospiti in audizione. Premette che avrebbe preferito illustrare la mozione all’ordine dei lavori quando la discussione a livello nazionale fosse stata più chiara.
- Consigliere De Blasi prende la parola per illustrare la mozione n. 429-2023 con la quale si intende sollecitare la Regione Toscana ed i parlamentari toscani a fare pressioni sul Governo nazionale affinché, non appena completata la raccolta firme, sia portato rapidamente alla discussione in Senato il “Disegno di legge di iniziativa popolare”, promosso dal “Coordinamento per la Democrazia Costituzionale”, per la modifica degli artt. 116 e 117 della Costituzione, a sostegno del quale la raccolta firme si è conclusa il 20 Aprile 2023; a farsi promotore – il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta - presso l’ANCI di una iniziativa di sensibilizzazione e, se necessario, di mobilitazione dei Comuni a sostegno delle ragioni dell’unità della Repubblica e del principio di uguaglianza, di fronte a spinte autonomistiche non basate su fondamenti di diritto rintracciabili nella Costituzione italiana.

Alle ore 14:39 si collega telematicamente il Consigliere Cocollini.

- Prof. Mobilio fa un quadro di come nasce e di come si sviluppa il tema del regionalismo differenziato senza entrare nel merito politico della questione ma semplicemente offrendo spunti alla discussione. Premette che su questo tema si è diviso anche il mondo accademico.

Il regionalismo differenziato viene introdotto con la legge costituzionale n. 3/2001 che novella il Titolo V della Costituzione. Prima di detta riforma le regioni si dividevano in speciali e ordinarie. Le prime godevano di forme e condizioni ulteriori di autonomia rispetto alle regioni ordinarie. Con la riforma del titolo V, approvata dalla tredicesima legislatura a maggioranza centrosinistra, si volle superare questa dicotomia così rigida tra regioni speciali ed ordinarie consentendo anche alle regioni ordinarie di intraprendere percorsi di maggiore autonomia. Tuttavia su questo argomento occorre tenere distinto la specialità dalla differenziazione. Infatti la specialità delle regioni a statuto speciale è dettata da tutta una serie di fattori di carattere storico e territoriale risalenti agli anni ‘40 del secolo scorso. Viceversa con la differenziazione si è inteso dare anche alle regioni ordinarie, a prescindere dalla specificità, un surplus di autonomia di carattere quantitativo in determinate materie. All’indomani della riforma del Titolo V già alcune Regioni, fra cui la Toscana, cominciarono a muoversi per accedere a queste ulteriori forme e condizioni di autonomia in determinate materie indicate dalla Costituzione¹.

1 Art. 117 Costituzione comma 3 “rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse

Alle ore 14:45 si collega telematicamente il Consigliere Razzanelli.

Il Prof. Mobilio prosegue il suo intervento sottolineando che l'art. 116 terzo comma prevede "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), - limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace - n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata", ossia prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (c.d. "regionalismo differenziato" o "regionalismo asimmetrico"). L'ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concernono: tutte le materie che l'articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente; un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso articolo 117 (secondo comma) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: organizzazione della giustizia di pace; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. L'attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge rinforzata che, dal punto di vista sostanziale, è formulata sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione, acquisito il parere degli enti locali interessati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione in tema di autonomia finanziaria, mentre, dal punto di vista procedurale, l'intesa deve essere recepita da una legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Il Prof. Mobilio sottolinea che l'ambiguità con cui è stato formulato il terzo comma dell'art. 116 ha consentito agli attori politici, allo Stato e alle regioni di interpretare questo percorso di differenziazione anche in termini molto diversi. Infatti fin dalla sua entrata in vigore già alcune regioni si sono attivate per chiedere più autonomia. Tuttavia si dovrà attendere il 2018 (diciassettesima legislatura, Governo Gentiloni) per vedere esplodere la questione del regionalismo differenziato da parte di tre regioni: Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna le quali hanno chiesto l'autonomia su tutte le materie previste dall'art. 116 comma 3, oltre a quelle a potestà concorrente di cui all'art. 117 comma 3 della Costituzione. Queste tre Regioni hanno chiesto sia la possibilità di ottenere la legislazione esclusiva su queste materie sia la possibilità di trattenere sul proprio territorio il gettito dei tributi erariali versati dagli abitanti di quelle regioni (es. IVA, accise sulla benzina, ecc...) senza poterle trasferire allo Stato. Questa idea avvicinava molto le tre Regioni a quelle speciali che trattengono sul proprio territorio dal 90% al 100% il gettito dei tributi versati dai propri contribuenti. Questo percorso di dialogo tra le tre Regioni e lo Stato per arrivare ad un'intesa si interrompe a causa della fine della diciassettesima legislatura. Le trattative riprendono con la diciottesima legislatura (Conte 1, Lega e Movimento 5S) poi arriva un nuovo Governo (Conte 2) e scoppia la pandemia e si blocca tutto.

Alle ore 14:54 si collega telematicamente la Consigliera Perini.

Il Prof. Mobilio dichiara che il discorso sull'autonomia differenziata riprende in questa nuova legislatura (XIX) con il Ministro per i rapporti con le Regioni, Calderoli, che riaccende il dibattito con un nuovo disegno di legge – n. 615 presentato al Senato - che

rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

In queste materie spetta alle Regioni la potestà legislativa di dettaglio, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

prevede delle norme generali per dare attuazione all'art. 116 comma 3 della Costituzione e fare chiarezza sul percorso da intraprendere attraverso la previsione di regole. Lo scopo di questo disegno di legge non è una novità perché già nella scorsa legislatura il Ministro Boccia aveva preparato un disegno di legge avente scopo analogo. Il prof. Mobilio afferma che in relazione al disegno di legge Calderoli si possono fare diverse osservazioni in ordine sia al contenuto delle intese sia per quanto concerne il procedimento di approvazione delle intese sia, infine, per quanto riguarda le questioni economiche. Questi tre aspetti hanno diviso non solo la classe politica, non solo gli amministratori a tutti i livelli ma anche l'accademia che a portato alla proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare rubricata "*Modifica dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell'art.117, commi 1, 2 e 3, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato*", come citato nella mozione in parola. Per quanto concerne il procedimento delle intese di cui al comma 3 dell'art. 116, il Prof. Mobilio ipotizza due alternative: rimettere in discussione questo procedimento oppure tenere ferme le regole ivi previste e intervenire sul DDL Calderoli per cercare di indirizzare il meccanismo di differenziazione. Tuttavia sull'articolo 116 comma 3, il Prof. Mobilio asserisce che si può procedere anche ad un'ulteriore interpretazione rispetto a quella fatta dalle tre Regioni (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) poiché la prassi fin qui maturata rischia di mettere a repentaglio tutta una serie di diritti per una serie di motivi.

Con rispetto al contenuto delle intese, il Prof. Mobilio ritiene che non tutte le regioni debbano per forza chiedere il potere legislativo e l'autonomia amministrativa di tutte le materie elencate nell'art. 116 comma 3 e 117, ma ipotizza che potrebbe operare un ritaglio oculato prevedendo solo in alcuni ambiti e solo alcune funzioni poiché in alcune materie elencate dall'art. 117 ci sono esigenze unitarie di cui deve farsi garante lo Stato. Queste esigenze unitarie possono essere garantite tramite la definizione dei livelli essenziali di prestazione (LEP), ossia lo Stato deve definire i LEP e quantificarne il costo standard. In caso contrario si rischia di concedere autonomia in maniera frammentata alle regioni e mettere a repentaglio il godimento dei diritti. Pertanto prima si definiscono e si quantificano i costi dei LEP e poi si procede al percorso di differenziazione da parte delle regioni.

Per quanto concerne il procedimento, il Prof. Mobilio spiega che questo si basa fondamentalmente su un'intesa fra Stato e regioni. Ad oggi i protagonisti di questa intesa sono gli esecutivi di Stato e Regione, ossia il Governo per lo Stato e la Giunta regionale per le regioni, con una marginalizzazione, dunque, sia dei Consigli regionali che del Parlamento il quale – per la dottrina maggioritaria – deve limitarsi a recepire l'intesa così come concordata dagli esecutivi in una legge. E qui, osserva, si è aperto un dibattito per capire lo spazio riservato al Parlamento nel caso volesse emendare l'intesa. La dottrina maggioritaria sostiene che il Parlamento non può modificare l'intesa. Il DDL Calderoli prevede la possibilità per le commissioni parlamentari competenti di esprimere un indirizzo tramite una mozione o una risoluzione rispetto all'operato del Governo e della Regione. Questa però secondo il Prof. Mobilio non è l'unica soluzione. Molto dipenderà come ciascuna Camera, nell'ambito della propria autonomia, interpreterà il ruolo del Parlamento. È possibile che le Camere approvino degli emendamenti a queste intese e questo vorrebbe dire che il procedimento di

negoziiazione dovrebbe ricominciare daccapo, ossia tornare alla fase di contrattazione tra Stato e Regione.

Infine vi è il terzo aspetto che è quello del finanziamento. Per il Prof. Mobilio uno dei meriti del DDL Calderoli è quello di aver previsto a chiare lettere che prima di arrivare al trasferimento delle funzioni e prima dell'effettiva devoluzione dell'autonomia alle regioni bisogna definire i LEP. Aspetto cruciale come spiegato sopra poiché da ciò dipende il godimento dei diritti dei cittadini in modo uniforme sul territorio nazionale. Ed è altrettanto necessario che oltre alla definizione sia quantificato il loro finanziamento, non agganciato alla spesa storica (come avviene adesso, ossia avendo riguardo agli esercizi finanziari precedenti di quanto sono costate dette funzioni) perché ciò significa avallare le inefficienze cui si caratterizzano alcune regioni: più risorse chiedono e più risorse avranno per il futuro. Il finanziamento deve basarsi sul calcolo dei costi e dei fabbisogni standard in termini ottimali. Questa quota standard dovrà essere garantita dallo Stato che trasferirà le risorse alle regioni per garantire i LEP. Se le regioni continueranno ad essere inefficienti, la differenza tra i costi standard e i maggiori costi dovuti alla inefficienza dovrà essere coperta dalle regioni con le proprie risorse, e sempre fatti salvi i fondi perequativi per livellare le diversità tra regioni più ricche e regioni più povere. Pertanto la definizione dei LEP e la quantificazione dei costi standard è un passaggio fondamentale senza il quale il regionalismo differenziato rischia di disgregare l'unità della Repubblica.

Premesso ciò il Prof. Mobilio conclude dicendo che le regioni fanno un ricorso massiccio all'art. 116 comma 3 sulla differenziazione anche perché il titolo V della Costituzione è rimasto per la maggior parte inattuato. Se fosse attuato, per esempio l'art. 119, quello che garantisce l'autonomia finanziaria delle regioni (ossia il potere delle regioni di imporre tributi propri e di compartecipare al gettito dei tributi erariali prodotti sui propri territori) forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di ricorrere alla differenziazione. Nel 2009 il Ministro Calderoli promosse la legge n. 42 sul federalismo fiscale che si basava proprio sulla definizione dei LEP e sul finanziamento da parte dello Stato sulla base dei costi standard. Se quella riforma fosse stata attuata forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di attivare l'art. 116 comma 3.

➤ Prof. Volpi dichiara che nel DDL il procedimento previsto per la conclusione delle intese tra la singola Regione e il Governo è di tipo privatistico, ossia l'intesa viene negoziata dal Ministro per gli Affari regionali, come del resto è avvenuto nel caso delle tre Regioni menzionate sopra dal Prof. Mobilio. Per il Prof. Volpi questo modo di procedere realizza una forte marginalizzazione sia delle altre regioni che parimenti avevano chiesto di iniziare le trattative e non hanno avuto accesso, sia dei comuni. Il Prof. Volpi riferisce che il Comitato direttivo dell'ANCI ha approvato all'unanimità un documento contenente tutta una serie di osservazioni avanzate dai Comuni nei confronti del DDL che è stato presentato alla Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali, e attraverso il quale si chiede che le funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione siano attribuite ai Comuni per evitare di cadere nel centralismo regionale, sia di essere più coinvolti in tutta questa vicenda.

Secondo il Prof. Volpi vi sarebbe poi una forte marginalizzazione del Parlamento poiché gli atti di indirizzo sui tetti dei LEP e sulle singole intese espressi dal Parlamento non sono vincolanti per il Governo e qualora il Parlamento entro 45 o 60 gg. non si esprimesse il Governo può andare avanti lo stesso. In opposizione al DDL Calderoli il Coordinamento per la democrazia costituzionale ha presentato una proposta di legge

costituzionale di iniziativa popolare rubricata *“Modifica dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell’art.117, commi 1, 2 e 3, con l’introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato”* la quale dovrà essere discussa entro tre mesi nella Commissione competente del Senato. Scaduto detto termine dovrà essere necessariamente calendarizzata per la discussione in Aula.

Il Prof. Volpi torna sul DDL Calderoli per dire che questo prevede si possa chiedere l’autonomia differenziata in tutte le 23 materie previste dall’art. 116 comma 3 Costituzione. Il Veneto ha chiesto l’autonomia in tutte le 23 materie; la Lombardia ha chiesto l’autonomia su 20 materie e l’Emilia Romagna ha chiesto l’autonomia su 16 materie. Tra queste materie ve ne sono alcune fondamentali che riguardano gli indirizzi essenziali sulla sanità, l’istruzione, l’ambiente, i beni culturali, la tutela della sicurezza sul lavoro, le infrastrutture anche aventi rilievo nazionali come porti, aeroporti, ecc... la cui la maggioranza della dottrina ha ritenuto che sia stato un errore affidarla alla competenza concorrente tra Stato e Regione anziché alla competenza esclusiva dello Stato. Il DDL Calderoli propone anche per queste materie la possibilità di affidarle alla competenza esclusiva delle Regioni con il rischio, dunque, di minare l’unità del paese e rendere lo Stato più debole nei confronti degli altri paesi. Per quanto concerne le risorse il DDL Calderoli all’art. 5 specifica che il finanziamento delle funzioni attribuite avviene attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, in modo tale da consentire l’integrale finanziamento delle funzioni attribuite nel rispetto dell’art. 119 comma 4 Cost. Infine le risorse finanziarie, umane e strumentali per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia saranno attribuite da parte di una Commissione paritetica (composta da metà rappresentati la Regione e l’altra metà da rappresentanti del Governo) da disciplinarsi nell’intesa. Questo significa che le regioni che hanno una maggiore capacità fiscale per abitante andranno ad incamerare di più rispetto a quelle che invece hanno un minor gettito per le quali il DDL Calderoli prevede un fondo perequativo per far fronte alla minore capacità contributiva.

Con riguardo ai LEP il Prof. Volpi avanza le seguenti osservazioni: i) il DDL Calderoli prevede che a rendere esecutivi i LEP sia un DPCM. Tuttavia secondo l’art. 117 comma 2 lett. m) la determinazione dei LEP è competenza legislativa esclusiva dello Stato e quindi ci vuole una legge non un DPCM che è un atto amministrativo generale non sottoposto al controllo del Parlamento. ii) I LEP sono stati previsti con la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001 ma non sono stati attuati. Sono stati attuati i LEA (Livelli essenziali di assistenza) in campo sanitario che però non hanno attutito le diseguaglianze tra regioni; iii) il DDL Calderoli non prevede con quali risorse vanno finanziate le ulteriori funzioni delle regioni limitandosi a prescrivere che da tale attribuzioni non devono conseguire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quindi per il Prof. Volpi le nuove funzioni delle Regioni dovrebbero essere finanziate trattenendo più risorse sul proprio territorio che però determinerebbero un impoverimento del bilancio statale a scapito delle regioni più povere le quali potrebbero contare con meno risorse del fondo perequativo per il finanziamento dei LEP; iv) il disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare non si propone affatto di cancellare l’autonomia differenziata ma si propone di modificare l’art. 116 comma 3 stabilendo nuove forme di autonomia che le regioni possono chiedere. Queste nuove

forme di autonomia devono trovare una giustificazione nella specificità del territorio. Infine si propone di superare il meccanismo dell'intesa, ossia la Regione può avanzare la richiesta poi però la parola passa al Parlamento il quale non si limita a ratificare la richiesta della Regione bensì quando approva la legge riguardante il trasferimento delle materie alla singola regione può introdurre anche degli emendamenti. Per ultimo, la legge è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Il referendum è stato previsto perché l'attribuzione di nuove materie ad una regione con il conseguente trattenimento delle risorse prodotte da quella regione sul proprio territorio può andare a discapito del bilancio statale e quindi delle altre regioni.

Infine il DDL Calderoli prevede che trascorsi dieci anni l'intesa può essere rinnovata tacitamente. L'intesa può essere modificata solo se le parti intendono modificarla utilizzando lo stesso iter procedimentale con la quale è stata approvata. Se la Regione si oppone allora non si può modificare.

➤ Consigliere Cocollini osserva che sull'autonomia differenziata ci sono stati due referendum nel 2017 sia in Veneto - dove a favore si espresse il 98,1% - che in Lombardia dove votarono a favore il 96,02% di coloro che andarono a votare. Quindi domanda se non sia legittimo rispettare quei risultati. Infine ricorda come lo stesso Sindaco Nardella recentemente abbia chiesto poteri speciali per la città di Firenze, questo, secondo il Consigliere Cocollini, significa che se le cose vengono fatte dalle autonomie più prossime ai cittadini forse sono fatte meglio perché conoscono le reali esigenze e quindi si spendono meglio le risorse.

➤ Consigliera Felleca premette che ad oggi vi è un titolo V non del tutto attuato e quindi si chiede se la direzione sia quella di attuare il titolo V oppure quello di modificare la Costituzione. Ricorda che in passato la proposta di riforma Renzi-Boschi del 2016, poi bocciata dal referendum, andava esattamente nella direzione di rendere coerente il regionalismo sotto lo scudo di un potere centrale. Per quanto concerne la mozione, la Consigliera Felleca osserva che al momento la discussione a livello nazionale è ancora in divenire e quindi non vi sono gli elementi per poterla votare.

➤ Consigliere Bussolin precisa che i referendum di Veneto e Lombardia erano per dare mandato alle rispettive Giunte di aprire un negoziato con il Governo per avere maggiore autonomia in quelle 23 materie. Il Consigliere osserva che prima di avviare una discussione su questa materia sia importante che a livello nazionale siano definiti i LEP.

➤ Presidente Fratini riassume i termini della questione così come posta dagli interventi del Prof. Mobilio e del Prof. Volpi, ossia prima di intraprendere qualsiasi percorso di autonomia differenziata occorre prima determinare e stabilire le fonti di finanziamento dei LEP. Successivamente vanno anche determinate le fonti di finanziamento del fondo perequativo. Poi, per il Presidente Fratini, si può iniziare il percorso di confronto sull'autonomia differenziata, cercando di risolvere le seguenti questioni: il Parlamento può solo ratificare l'intesa oppure può anche emendarla senza per questo far retrocedere l'intesa alla fase della negoziazione tra Governo e Regione?; l'autonomia differenziata ha ragion d'essere se legata alla specificità del territorio oppure no?; infine il ragionamento sull'autonomia differenziata deve comunque tenere uniti i due principi costituzionali, quello della sussidiarietà e quello della solidarietà tra

regioni ricche e regioni povere. Per adesso la discussione a livello nazionale è ancora in itinere e non ha dato risposta a queste domande.

➤ Prof. Mobilio risponde alle sollecitazioni pervenute dai membri della Commissione. Ritiene che la parte politica debba tradurre in interventi concreti gli input provenienti dai cittadini, tuttavia questa traduzione non può prescindere dalle conoscenze tecnico-giuridiche. Per quanto concerne i referendum chiarisce che l'autonomia differenziata non può tradursi in specialità o secessione, ossia tra le proposte referendarie avanzate dalla Regione Veneto vi erano anche quelle che chiedevano di sottoporre a referendum la proposta di trasformare la Regione in speciale oppure se volevano la secessione. Quesiti referendari che sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale. Il Prof. Mobilio è d'accordo con la Consigliera Felleca sulla necessità di dare attuazione al Titolo V della Costituzione la quale all'art. 119 prevede l'ipotesi per le regioni di istituire tributi propri. Oggi la finanza delle Regioni è derivata dallo Stato e questo incide anche sotto l'aspetto del controllo da parte dei cittadini che così non hanno la misura di come la Regione utilizzi le risorse. Per quanto concerne la definizione dei LEP il Prof. Mobilio spiega che la legge di bilancio del 2023 ha approvato delle norme relative all'accelerazione del processo di determinazione dei LEP, peraltro già esistenti nel settore sanitario e nel settore scolastico ma non negli altri settori, esempio quello dell'assistenza e dei servizi sociali. A questo fine, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita da Ministri competenti nelle materie chiamate in causa dai compiti e dalle funzioni della Cabina di regia, oltre che dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI. A supporto della Cabina di regia è stato costituito un Comitato composto di 61 esperti (massime autorità e vertici del campo amministrativo e accademico, del diritto costituzionale, europeo ed internazionale, dell'economia e della matematica) per l'individuazione dei LEP. Il Prof. Mobilio sottolinea che il calcolo dei costi dei LEP sarà fatto sui fabbisogni standard e non più sulla spesa storica degli ultimi tre anni, questo significa che ogni Regione dovrà essere oculata nell'utilizzo delle risorse perché deve adeguarsi ad un parametro standard uguale su tutto il territorio nazionale.

➤ Prof. Volpi precisa che i referendum di Veneto e Lombardia non erano decisionali ma di carattere consultivo, e infine non precisavano le materie sulle quali si chiedeva più autonomia ma il quesito si limitava a chiedere genericamente più autonomia e più risorse. Quanto all'alternativa se attuare il Titolo V oppure modificare la Costituzione, il Prof. Volpi ritiene che l'uno non debba per forza escludere l'altro. Per il Prof. Volpi materie come l'energia o le reti di trasporto nazionali devono restare nella competenza dello Stato e qui ci vuole una precisazione a livello di Costituzione, così come occorre specificare nell'art. 116 comma 3 Cost. che la richiesta di ulteriori competenze da parte delle regioni devono essere dettate dalla specificità dei propri territori. Il Ministro Calderoli ha pubblicato un documento che elenca le 500 funzioni ricondotte alle 23 materie sulle quali ogni regione può chiedere l'assegnazione attraverso l'intesa Stato-Regione. Il DDL Calderoli, sottolinea il Prof. Volpi, tace sul fondo perequativo, sull'attuazione dell'art. 119 Cost. e sui tributi che eventualmente le regioni potrebbero istituire. Infine per quanto concerne il Comitato di esperti per l'individuazione dei LEP il Prof. Volpi osserva che comunque detta individuazione

lascia fuori il Parlamento poiché le risultanze di tale comitato sono trasmesse alla Cabina di regia incardinata nella Presidenza del Consiglio.


- Il Presidente Fratini considerate le tante questioni aperte in materia e sul quale il dibattito nazionale ancora non ha fornito risposte, propone di rinviare l'atto ad altra seduta quando anche a livello nazionale sul tema ci sarà più chiarezza. Propone di coinvolgere anche qualche rappresentante di ANCI per avere il punto di vista degli enti locali.
- Consigliere De Blasi esprime parere favorevole alla proposta del Presidente Fratini.

Il Presidente Fratini chiude la seduta alle ore 16:38.

Alla chiusura della seduta erano presenti le/i seguenti Consigliere/Consiglieri:

CARICA	NOMINATIVO	SOSTITUITO/A DA
Presidente	Massimo Fratini	
Vicepresidente	Ubaldo Bocci	
Componente	Patrizia Bonanni	
Componente	Federico Bussolin	
Componente	Jacopo Cellai	
Componente	Emanuele Cocollini	
Componente	Enrico Conti	
Componente	Angelo D'Ambrisi	
Componente	Barbara Felleca	
Componente	Fabio Giorgetti	
Componente	Letizia Perini	
Componente	Mario Razzanelli	

La Segretaria
Cristina Ceccarini



Il Presidente
Massimo Fratini



Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 6/6/2023